

IMPOSTE INDIRETTE

L'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia

di **Gennaro Napolitano**



Secondo quanto previsto dal **Regolamento (UE) 2019/474** e dalla **Direttiva UE 2019/475**, dal **1° gennaio 2020** il comune di **Campione d'Italia** (exclave italiana in territorio svizzero) è entrato a far parte del **territorio doganale dell'Unione europea** (ex **Regolamento UE n. 952/2013** che istituisce il **codice doganale UE**) e dell'ambito di applicazione territoriale della **Direttiva 2008/118/CE** ai fini dell'**accisa**.

Tale decisione si fonda sulla circostanza che ormai sono **venute meno** le **motivazioni storiche** che giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici.

Campione d'Italia, tuttavia, continua a essere **escluso** dall'applicazione dell'**imposta sul valore aggiunto**. Nell'exclave italiana, pertanto, **non si paga** né l'Iva italiana né quella svizzera, ma opera un **regime di imposizione indiretta locale** fondato sull'**imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCC)**, nell'ambito del quale trovano applicazione le stesse aliquote Iva previste dall'ordinamento tributario elvetico.

Con un **decreto** del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro il prossimo mese di aprile, saranno definite le **modalità** e i **criteri di applicazione** e di **versamento** dell'**ILCC**.

Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale, il Dipartimento delle Finanze ha fornito le prime **indicazioni operative** e interpretative in ordine all'applicazione del tributo.

Sotto il profilo della natura giuridica, l'**ILCC** è un'**imposta sul consumo finale**: essa, infatti, si applica solo in relazione ai **beni** e ai **servizi (acquistati o importati)** destinati al **consumo finale**, vale a dire impiegati per **esigenze personali o familiari** e non nell'ambito dello svolgimento di una attività economica.

L'imposta, inoltre, è dovuta anche sulle **importazioni** a Campione d'Italia di beni provenienti da

altri Paesi, compresa l'Italia, in particolare effettuate da **consumatori finali**, mentre **non si applica** alle **esportazioni**.

Allo scopo di **evitare duplicazioni d'imposta** (applicazione dell'Iva nel Paese di provenienza dei beni e applicazione dell'ILCC all'importazione a Campione d'Italia), sono previste **soglie di franchigia** e **regimi di tax free** (determinati in relazione a ogni singolo viaggiatore per gli acquisti a titolo personale). In tal modo, l'ILCC **non è dovuta** qualora sia già stata versata l'Iva europea o svizzera, mentre deve essere applicata in assenza di altra imposta sugli acquisti.

Come già anticipato, l'ILCC **non è dovuta** per le operazioni (acquisto di beni e prestazioni di servizi) che intervengono tra **operatori economici (operazioni B2B, business to business)**. Ne consegue che gli operatori economici:

- **addebitano** l'imposta solo nei confronti dei **consumatori finali**;
- **non addebitano** l'ILCC ad altri **operatori economici** che effettuano gli acquisti nell'esercizio di **impresa, arti o professioni**;
- **non devono** versare l'ILCC alle **importazioni** di beni a Campione d'Italia.

Tuttavia, l'ILCC trova applicazione in ordine alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che svolgono determinate attività **oggettivamente escluse** dall'imposta. Tali soggetti, infatti, sono considerati **consumatori finali** e, pertanto, pagano l'ILCC ai propri **fornitori** e non addebitano l'ILCC ai propri **clienti**. Gli operatori economici che effettuano **attività escluse** da ILCC sono tenuti a darne specifica **comunicazione** ai propri fornitori.

Le **attività economiche escluse** da ILCC sono quelle aventi finalità **sanitarie, finanziarie, sociali, educative, sportive**, come, ad esempio, le seguenti:

- **attività sanitarie** alla persona, compreso il trasporto di feriti e disabili;
- attività effettuate nel settore del **mercato monetario, dei capitali, assicurativo**;
- attività di **aiuto e assistenza sociale**;
- attività effettuate nell'ambito dell'educazione, della **formazione e della ricerca**;
- attività di **servizi culturali e di servizi sportivi**;
- attività relative ai **giochi**.

Responsabili del versamento dell'ILCC al comune di Campione d'Italia sono gli **imprenditori** e gli **esercenti arti e professioni** che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a Campione d'Italia nei confronti di **consumatori finali**: in altri termini, l'imposta è **addebitata** a questi ultimi insieme al corrispettivo dei beni e dei servizi, ma viene **riversata** al Comune dagli operatori economici.

Nell'ipotesi di **importazioni** di beni a Campione d'Italia per il consumo finale, l'ILCC deve essere versata direttamente dai **consumatori finali**.

Le **aliquote** dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia corrispondono a quelle previste per l'**Iva svizzera** (inferiori a quelle dell'Iva italiana):

- **3,7%** per pernottamenti in albergo, colazione inclusa;
- **2,5%** per generi alimentari, libri, giornali, medicinali, altri beni di uso quotidiano;
- **7,7%** in tutti gli altri casi.

L' **imposta locale sul consumo di Campione d'Italia** opera con riferimento agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni, effettuate **a partire dal 1° gennaio 2020**. Per le operazioni effettuate nel corso del primo semestre del 2020, **l'imposta sarà esigibile non prima di luglio 2020**.